SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE

"ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE"

aderenti all'ANISAP

PREMESSA

Dopo un approfondito esame derivante anche dalla gestione del "Protocollo di intesa" sottoscritto da ANISAP e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL l'8 giugno 1993, le stesse parti , con il presente accordo, hanno inteso superare la situazione di difformità normativa e retributiva esistente nel settore convenendo, con le modalità appresso previste, che con decorrenza 1/7/97 l'applicazione contrattuale Nazionale farà definitivamente riferimento al CCNL "TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI" del 3/11/1994.

Tale riferimento contrattuale nel mentre permette di disciplinare in modo uniforme, su tutto il territorio Nazionale, le relazioni sindacali e contrattuali delle Aziende del settore, impegna le parti a valorizzarne il ruolo attraverso specifiche proposte e/o soluzioni da rappresentare ove necessario, agli organi istituzionali competenti.

Tale ruolo, in rapporto al processo attuativo della legislazione inerente la riforma sanitaria, risulta sempre più fondamentale quale servizio peculiare espletato dal settore nell'ambito del comparto della sanità in Italia.

In relazione a tale servizio di pubblica utilità svolto dalle imprese del settore, le parti convengono sulla necessità di operare per una sempre maggiore qualificazione delle stesse e dei lavoratori addetti, quale ulteriore garanzia di prestazioni adeguate ai bisogni della popolazione assistita e per l'assolvimento del compito di dare una valida risposta alla domanda dell'utenza anche sul piano educativo/sanitario.

Conseguentemente, al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, concordano di attivare un sistema di relazioni sindacali idoneo e finalizzato ad una gestione mirata e dinamica del presente accordo, nonchè a costituire riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività svolte nell'ambito del settore sanitario privato.

Tutto ciò premesso e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei DIRITTI/DOVERI degli addetti al settore le parti hanno concordato di stipulare il presente accordo che, così come di seguito formulato e sistematizzato, è da intendersi una risoluzione transitoria all'esercizio del diritto di contrattazione decentrata, da valersi per la vigenza del presente accordo ed esaustivo fino alla sua scadenza del 2° livello di contrattazione così come previsto dal CCNL "Terziario della Distribuzione e dei Servizi" del 3/11/1994.

ART. 1
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI SETTORE

Fatto salvo quanto nella PRIMA PARTE del CCNL è previsto dagli articoli e dalla dichiarazione congiunta costituenti il TITOLO 1 dello stesso CCNL, le parti, nello spirito ed in coerenza con quanto esplicitato nella "PREMESSA" al presente accordo, convengono che relativamente agli art. 13 e 14 di cui al successivo TITOLO II gli stessi saranno esercitati con i tempi e le modalità appresso indicate:

A) DIRITTI DI INFORMAZIONE

Annualmente, a livello Nazionale, di norma entro il primo quadrimestre, l'ANISAP NAZIONALE e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sull'innovazione tecnologica ed i prevedibili effetti sulla professionalità, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile; nonchè sulla dimensione e suddivisione professionale dei collaboratori operanti nelle aziende del settore quali addetti aventi un rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa in esclusiva o saltuaria e dei tirocinanti.

Al riguardo, sulla base di quanto previsto al successivo art. 7 "MERCATO DEL LAVORO" le parti, tramite l'Ente Bilaterale Nazionale, forniranno alle aziende del settore la modulistica necessaria ed idonea a permettere il monitoraggio occupazionale/organizzativo delle strutture aziendali.

B) MATERIE DI ACCORDO

Anche con riferimento agli incontri come sopra previsti ed in particolare quelli di cui al punto A), l'ANISAP Nazionale e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro.

Al riguardo e con l'impegno ad operare, nel corso di vigenza del presente accordo, all'eventuale armonizzazione di quanto definito in materia di "MERCATO DEL LAVORO" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal Governo Italiano e dalle parti sociali di cui "all'accordo per il lavoro del 24/9/96 si è convenuto che i confronti saranno in particolare riferiti a interventi di formazione e riqualificazione professionali connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche nazionale o comunitario.

Potranno, inoltre, essere realizzate intese in materia di classificazione del personale per la definizione di eventuali qualifiche specifiche le cui figure professionali rivestano interesse settoriale e non siano previste e/o

riconducibili nella classificazione di cui al presente accordo nonchè in quella del CCNL.

Potranno, infine essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto previsto all'art. 5 del CCNL.

Per tutti i compiti sopra individuati le parti potranno avvalersi del supporto informativo derivante dalla modulistica di cui al punto A).

ART. 2
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE

Fermo restando la validità degli accordi aziendali realizzati ed in coerenza con quanto richiamato nella "Premessa" al presente accordo le parti convengono che a partire dalla sua decorrenza a livello di singola unità aziendale, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:

- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 71, Seconda Parte;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, Prima Parte;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegati alla contrattazione degli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori".

In coerenza con quanto definito in premessa al presente accordo, a decorrere dalla scadenza dello stesso potranno essere contratte erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra.

In materia di classificazione, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel CCNL e nel presente accordo, le eventuali qualifiche specifiche che assumano un significato e valenza generali. In tale caso le rispettive parti di livello aziendale riporteranno all'ANISAP Nazionale e alle corrispondenti Organizzazioni Sindacali le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte. Ciò al fine di attivare , in quanto di loro competenza, la procedura di cui all'art. 1 punto B).

- altre materie espressamente demandate dal presente accordo.

ART. 3
STRUMENTI NAZIONALI

In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 (strumenti nazionali) e 16 (Enti Bilaterali) del CCNL "TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI" del 3/11/1994, le parti, preso anche atto dell'intesa tra ANISAP e Confcommercio concordano di istituire l'Ente Bilaterale nazionale del settore "ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE" con gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel successivo art. 4.

ART. 4
ENTE BILATERALE NAZIONALE

1) Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente accordo concordano sulla opportunità di costituire l'ENTE BILATERALE NAZIONALE del settore "ISTITUZIONI SANITARIE AMBULATORIALI PRIVATE" la cui sede sarà c/o la sede dell'ANISAP Nazionale sita in via Magna Grecia, 13 - 00183 Roma Tel. 06/7005226 Fax 06/7009053

2) L'ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizio rivolto ai datori di lavoro e lavoratori delle aziende del settore aderenti alla ANISAP.

3) A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente accordo attua e concretizza:

A) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all. 1 (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e in particolare:

- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;

- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
- organizza e gestisce i progetti formativi per le singole figure professionali;
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità, di cui all'art. 5 del CCNL del 3/11/1994;
- organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL.

B) Le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 7 (mercato del lavoro) ed in particolare:

- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti;
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti hanno raggiunto in materia di contratti e formazione lavoro (CFL) nonchè i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonchè quelli della U.E.
- organizza e gestisce corsi di formazione per apprendisti.

C) Predispone progetti e stipula convenzioni con:

ENTI, ISTITUTI, CONSIGLI E/O COLLEGI NAZIONALI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI, MINISTERI, nonchè con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti A) e B); e per le materie di cui alla legge 626/94 (Sicurezza sul Lavoro).

D) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:

- i dati forniti dalle Aziende aderenti all'ANISAP sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonchè dell'attivazione delle "Collaborazioni".
- Le intese relative a: stages, utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui al Titolo VI art. 32, 34 e 35 del CCNL.
- I verbali di conciliazione o di mancato accordo forniti dalle Organizzazioni territoriali così come previsto all'art. 17 del CCNL 3/11/94.
- I dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente accordo.

E) Predispone e organizza:

la distribuzione del testo dell'Accordo ANISAP/OO.SS. ai titolari e lavoratori così come previsto al successivo art. 5.

4) Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente Bilaterale, sono quelle previste all'art. 6 (funzionamento delle Relazioni Sindacali).

5) La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore I.S.A.P., troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL.

6) Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.

ART. 5
DISTRIBUZIONE DELL'ACCORDO ANISAP/OO.SS.

In coerenza con il modello di "Relazioni Sindacali" convenuto con il presente accordo, il "Testo contrattuale" costituisce lo strumento al quale le parti convengono di assegnare il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi Diritti/Doveri nonchè il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al settore (datori di lavoro e lavoratori).

Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di distribuire, ad ogni titolare e ad ogni singolo loro dipendente in servizio, copia del testo dell'accordo con le modalità e le procedure che saranno stabilite dall'Ente Bilaterale Nazionale.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta e vidimata dalle parti stipulanti.

FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
CONTRIBUTI PER L'ENTE BILATERALE - PROCEDURE

ART. 6
CONTRIBUTI PER L'ENTE BILATERALE NAZIONALE

1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dall'attivazione dell'ente Bilaterale Nazionale del settore Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private.

2) Alla contribuzione sono tenuti, con le diverse modalità esplicitate al successivo punto 3, tanto i datori di lavoro che rispettivi dipendenti e/o collaboratori compresi nella sfera di applicazione del presente accordo.

3) Tale contributo, per la durata del presente accordo, sarà costituito attraverso la contribuzione di 4 (quattro) quote annue denominate: "Quota C.E.B.I.S.A.P."

- Per i lavoratori la quota sarà pari a lire 50.000 la cui ritenuta dovrà essere effettuata a carico dei lavoratori in coincidenza delle seguenti scadenze: 1^ quota contestualmente all'adesione all'E.B.N. e comunque entro il 31 dicembre 1997, la II^ III^ e IV^ quota in coincidenza delle seguenti scadenze: 31 dicembre 1998 - 31 dicembre 1999 - 31 dicembre 2000.

- Per i datori di lavoro la quota sarà pari a lire 50.000 annue per ogni dipendente, la cui somma dovrà essere versata all'E.B.N. in coincidenza delle scadenze previste a carico dei lavoratori.

4) L'adesione all'E.B.N. / I.S.A.P. dovrà risultare con atto di sottoscrizione da effettuare in apposito modulo dagli interessati.

5) Per la riscossione delle "Quote CEDISAP" saranno definite specifiche convenzioni da stipularsi con Istituti di Credito prescelti.
le parti convengono inoltre che per la realizzazione di quanto sopra ed ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti all'E.B.N., sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 6 bis.

ART. 6 BIS
PROCEDURA

A) Entro il le Aziende aderenti all'ANISAP e, tramite loro, i lavoratori dipendenti, riceveranno dall'Ente Bilaterale Nazionale del Settore ISAP, il modulo di adesione all'Ente Bilaterale Nazionale.

B) Entro il copia dei moduli, compilati, correlati dall'allegata fotocopia di ricevuta di versamento con le indicazioni di cui al successivo punto C), dovranno essere inviati all'Ente Bilaterale Nazionale settore ISAP c/o la sede della ANISAP Via Magna Grecia, 13 - 00183 Roma Tel. 06/7005226 Fax 06/7009053.
Una copia sarà tenuta dalla Amministrazione della Azienda anche per la certificazione della autorizzazione alla ritenuta delle spettanze dei lavoratori relative alla Quota denominata "C.E.B.I.S.A.P." nonchè per l'attestazione dell'avvenuto versamento degli aderenti all'E.B.N. / I.S.A.P.

C) Le ritenute delle "Quote" C.E.B.I.S.A.P. a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro destinate al fondo saranno versate a mezzo conto corrente presso l'Istituto di Credito prescelto e risultante nel modulo di adesione, corredato di indicazione riguardante: la denominazione della Azienda e il numero dei lavoratori aderenti al fondo.

D) Entro il agli aderenti all'E.B.N. / I.S.A.P., in attuazione di quanto previsto al precedente art. 5, l'Ente invierà alla Azienda, copie dell'accordo comprensive di quelle da distribuire ai propri dipendenti e che sarà pari al numero delle adesioni all'E.B.N. risultanti dal riscontro dei moduli ricevuti;

E) I lavoratori assunti successivamente alle date indicate ai punti A) e B) del presente articolo e comunque entro la scadenza dell'accordo potranno aderire all'E.B.N. / I.S.A.P. trasmettendo l'apposito modulo all'E.B.N./ I.S.A.P. il quale, con le stesse modalità previste al punto D), invierà le copie del testo dell'accordo.

DICHIARAZIONE ANISAP

In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" l'ANISAP si impegna affinchè i datori di lavoro portino a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo.

L'ANISAP inoltre si rivolge ai titolari delle aziende del settore affinchè riconoscano l'opera propositiva svolta ed aderiscano all'associazione del settore potenziando la rappresentatività degli stessi e quindi della ANISAP la quale si impegna, per la durata del vigente accordo, a garantire i servizi derivanti dalla costituzione dell'Ente Bilaterale nazionale a favore dei datori di lavoro che applicano il presente accordo e che sono in regola con i contributi previsti negli art. 6 e 6 Bis.

ART. 7
MERCATO DEL LAVORO

Fermo restando quanto in materia è previsto dal CCNL "TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI" del 3/11/94 e dell'impegno di cui all'art. 1 lettera B) del presente accordo, le parti, tenuto conto della caratteristica del Settore hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare, con la presente intesa alcune peculiari tematiche riconducibili alla materia inerente il Mercato del Lavoro, che allo stato non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal CCNL sopra richiamato.

In tale ambito, le tematiche peculiari su cui addivenire ad una loro disciplina contrattuale risultano essere:

A) Collaborazioni
B) Tirocinio
C) Contratti Formazione Lavoro

A) COLLABORAZIONI

Visto quanto intervenuto per via legislativa relativamente al riconoscimento di 14 (quattordici) Profili Professionali, (quali funzioni svolte nell'area sanitaria) di cui ai rispettivi D.L. così come riportati in allegato al presente Accordo.

Preso atto delle disposizioni che dai D.L. ne conseguono e fermo restando che il rapporto di collaborazione non è ravvisabile, in alcun modo, in un rapporto di lavoro subordinato, le parti hanno convenuto di collocare la "Collaborazione Coordinata e continuativa in esclusiva" e la "Collaborazione Saltuaria" nell'ambito del lavoro parasubordinato e come tale, al fine di renderlo compatibile con la struttura organizzativa del settore, hanno inteso evidenziare normandoli i soli temi/Istituti riconducibili alla sfera di applicazione del presente accordo.

Al riguardo i Temi /Istituti così come appresso normati e a cui le parti dovranno attenersi per l'instaurazione di queste tipologie di prestazione lavorativa risultano:

A1) IN TEMA DI SOGGETTI TITOLATI ALL'ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN COLLABORAZIONE

Per l'attivazione di queste tipologie sono titolati le Aziende e i lavoratori dipendenti aventi i requisiti di cui ai D.L. riportati in allegato del presente Accordo .

Per le aziende del settore aderenti all'ANISAP che intendono avvalersi di uno o più rapporti di collaborazione per le professioni sanitarie di cui alla

legislazione sopra richiamata dovranno instaurare tali rapporti mediante atto scritto nel quale risulti: la tipologia della prestazione di collaborazione; il tempo di prestazione della collaborazione; il compenso minimo per la prestazione; nonchè il diritto ad usufruire di quanto derivante dalla prima parte del CCNL 3/11/1996 e dal modello di Relazioni Sindacali di cui al presente Accordo.

Per i dipendenti già occupati nelle aziende del settore aderenti all'ANISAP aventi i requisiti di cui alla legislazione sopra richiamata che intendono avvalersi delle disposizioni in essa contenute dovranno presentare alla direzione aziendale formale richiesta di trasformazione di rapporto di lavoro (da dipendenza a collaborazione parasubordinata) che ove accolta dovrà concretizzarsi con atto scritto nel quale risulti quanto elencato al precedente punto da valersi come certificazione dell'instaurazione del nuovo rapporto di presentazione lavorativa.

In tale circostanza la risoluzione del rapporto di dipendenza cessa contestualmente all'inizio del rapporto di "Collaborazione" . In questo caso, ad eccezione del periodo di preavviso che le parti firmatarie del presente accordo considerano non esigibile da nessuno dei "contraenti" dovranno essere liquidate le spettanze derivanti dalla risoluzione del precedente rapporto di dipendenza, così come disciplinato dalle norme previste dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia.

A2) IN TEMA DI TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE

Su questo tema le parti hanno convenuto che risultano compatibili con la struttura organizzativa del settore le Collaborazioni coordinate e continuative in esclusiva e quelle saltuarie avuto riguardo delle rispettive specificità di prestazione come normate in successivi Temi/Istituti

A3) IN TEMA DI TEMPO DI PRESTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN ESCLUSIVA

Su questo tema le parti hanno concordato che tale tipologia di rapporto dovrà, nell'arco dell'anno, essere prestato, per 11 mesi a partire dalla data della sua instaurazione e non potrà essere inferiore a 30 ore settimanali e superiore a 40 ore settimanali. Il rapporto va inteso automaticamente rinnovato, anno su anno, salvo che entro 3 mesi prima della data di scadenza del 11° mese una delle due parti contraenti non manifesti per iscritto la volontà del termine della collaborazione.

A4) IN TEMA DI PRESTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE SALTUARIA

Su questo tema le parti hanno concordato che tale tipologia di rapporto dovrà, nell'arco dell'anno, essere prestato, per 11 mesi a partire dalla data della sua instaurazione e non potrà essere inferiore a 12 ore settimanali e superiore a 29 ore settimanali. Il rapporto va inteso automaticamente rinnovato, anno su anno, salvo che entro 3 mesi prima della data di scadenza dell'11° mese una delle due parti contraenti non manifesti per iscritto la volontà del termine della collaborazione.

A5) IN TEMA DI COMPENSO MINIMO PER LA PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE

Su questo tema, tenuto conto che allo stato le professioni di cui alla legislazione sopra richiamata non hanno costituito i rispettivi Ordini e/o Collegi dai quali possono derivare direttive riferite ai "TARIFFARI", le parti, in via transitoria e comunque per il tempo intercorrente tra la decorrenza del presente accordo e la costituzione degli organismi sopra citati, hanno concordato di definire il compenso minimo economico relativo alle prestazioni fornite dai collaboratori, così come risulta al successivo art. 10 (Trattamento Economico).

A6) IN TEMA DI ADEMPIMENTI

Copia dei contratti di collaborazione instaurati nelle due fattispecie sopra previste dovranno essere inviati all'UPLMO competenti per territorio, nonchè all'Ente Bilaterale Nazionale onde consentire la pratica attuazione delle funzioni ad esso assegnate.

- Le parti nel considerare la normativa del rapporto di "Collaborazione" rivolta ai soli soggetti titolati ad esercitare l'attivazione e l'instaurazione delle due tipologie di prestazione lavorativa concordano che tale disciplina contrattuale/procedurale è finalizzata anche a favorire la regolarizzazione del lavoro sommerso così come considerato dall' "accordo per il lavoro" del 24/9/96.
- Le parti quindi, nel considerare violazione contrattuale sia la mancata attuazione di quanto normato, che la omessa comunicazione all'"UPLMO" e all'E.B.N./I.S.A.P. , con conseguente nullità del rapporto parasubordinato, si riservano comunque in caso di eventuali contestazioni che dovessero configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo della presente intesa contrattuale, la facoltà di sospendere, anche temporaneamente l'efficacia dell'intesa stessa.

B) TIROCINIO

- Le parti visto la legge del 18/6/97 "per la promozione dell'occupazione" il cui art. 18 è riferito a "TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO" convengono che il periodo di tirocinio effettuato dai soggetti interessati presso le aziende del settore aderenti all'ANISAP sarà regolato con le norme e le disposizioni della legge soprarichiamata e che viene allegata al presente accordo.

C) CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

- In accordo e non in antitesi con quanto previsto in materia dal CCNL del 3/11/94 le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del Contratto di Formazione e Lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 451 del 19/7/94.
- In tale ambito, le parti hanno elaborato ed assunto a livello Nazionale il Progetto Formativo così come risulta in apposito allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.
- Per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo le aziende del settore aderenti all'ANISAP dovranno presentare i progetti di Formazione ricorrendo allo specifico accordo sopra richiamato, utilizzando allo scopo anche la modulistica concordata (Fac-Simile Allegato).
- Le Aziende che abbiamo già attivato contratti di formazione lavoro sono tenute, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL, a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia all'E.B.N./I.S.A.P. che all'U.P.L.M.O., con riferimento al comma 11 art. 16 della legge 451 del 1917/1994.

In tal caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti Cri per territorio o in caso di progetto nazionale delle Cci.

Art. 8
CLASSIFICAZIONE

In coerenza con il sistema di Relazioni Sindacali di cui al presente accordo le parti hanno inteso disciplinare tale materia collocando, nell'ambito della classificazione del personale prevista dal CCNL 3/11/94, le mansioni ed i profili esistenti ed operanti nelle aziende del settore che, allo stato, non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal CCNL sopra richiamato.
Conseguentemente, fatto salvo che per i livelli, le declaratorie ed i profili professionali non riportati nel presente articolo si farà riferimento a quanto in materia previsto del CCNL 3/11/94, la classificazione del personale dipendente da aziende del settore aderenti all'ANISAP è integrata e definita come segue.

QUADRI

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria dei Quadri, i prestatori di lavoro subordinato, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi.

A questa categoria professionale, che le parti hanno convenuto di suddividere in tre fasce di riferimento (A-B-C-) appartengono i lavoratori con i compiti ad alto contenuto professionale, che esplicano funzioni direttive sovrintendendo al l'intera attività dell'impresa con ampi poteri decisionali e di autonomia di iniziativa, o che svolgono compiti, altamente professionali ed operativamente autonomi, nell'ambito delle direttive generali della proprietà e della direzione sanitaria dell'impresa; quali:

QUADRI FASCIA A
- DIRETTORE SANITARIO

QUADRI FASCIA B
- DIRETTORE TECNICO DI BRANCA
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO

QUADRI FASCIA C
I laureati specialisti:
- PNEUMOLOGO
- ANGIOLOGO
- NEUROLOGO
- UROLOGO
- CARDIOLOGO
- OCULISTA
- ORTOPEDICO
- GASTROENTEROLOGO
- DIETOLOGO
- OTOIATRA
- ALLERGOLOGO
- RADIOLOGO
- BIOLOGO
- laureati addetti : ai prelievi, all'istologia, alla microscopia clinica, alla lettura delle ecografie, degli elettrocardiogrammi ed encefalogrammi.

PRIMO LIVELLO
- ANALISTA C.E.D. (CENTRO ELABORAZIONE DATI)

SECONDO LIVELLO
- Operatori sanitari, con diploma universitari e/o con profilo professionale di cui alla specifica legislazione quali:

- INFERMIERE,
- OSTETRICA/O,
- FISIOTERAPISTA,
- LOGOPEDISTA,
- PODOLOGO
- ORTOTTISTA ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA;

- IGIENISTA DENTALE
- DIETISTA;
- TECNICO AUDIOPROTESISTA;
- TECNICO AUDIOMETRISTA;
- TECNICO ORTOPEDICO;
- TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO;
- TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA;
- TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Vengono inoltre collocati a tale livello le funzioni di:

- PROGRAMMATORE MECCANOGRAFICO;
- SEGRETARIO DI DIREZIONE CON MANSIONI DI CONCETTO;

TERZO LIVELLO

- MASSOFISIOTERAPISTA con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione
- OPERATORE STRUMENTISTA DI LABORATORIO con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione
- ESECUTORE DI PROVE DI LABORATORIO con oltre 24 mesi di servizio in tale funzione
- Addetto ai rapporti con fornitori ed ENTI.
- Addetto all'amministrazione in forma autonoma e completa
- Segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze,
- mansioni promiscue di concetto e d'ordine intrattenendo eventualmente anche rapporti con la clientela.

QUARTO LIVELLO

- MASSOFISIOTERAPISTA per i primi 24 mesi di servizio in tale funzioni
- OPERATORE STRUMENTISTA DI LABORATORIO per i primi 24 mesi in tale funzioni
- ESECUTORE DI PROVE DI LABORATORIO per i primi 24 mesi di servizio in tale funzione
- TOSATORE
- Addetto all'accettazione e alla consegna di referti
- Segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine, eventualmente anche con contatti informativi verso la clientela.

ART. 9
ORARIO DI LAVORO

Fatta salva la disciplina in materia prevista dal CCNL 3/11/94 le parti concordano che ai soli fini dell'Istituto relativo ai permessi retribuiti inerenti la riduzione dell'orario di lavoro, per le sole aziende del settore che prima della decorrenza del presente Accordo applicavano sulla base del "Protocollo

ANISAP/OO.SS. 8/6/1993" il CCNL STUDI PROFESSIONALI (CONSILP) il montante dei permessi retribuiti quale differenziale risultante e derivante dall'applicazione del CCNL 3/11/1994, pari a 32 ore annue, sia gradualmente recuperato con i tempi e le quantità appresso definite:

A partire dal	1 gennaio 1998	8 ore
A partire dal	1 gennaio 1999	8 ore
A partire dal	1 gennaio 2000	8 ore
A partire dal	1 gennaio 2001	8 ore

ART. 10
TRATTAMENTO ECONOMICO

In coerenza con quanto inteso e definito in Premessa al presente Accordo, a decorrere dalla data dello stesso, le parti, ai fini di armonizzare e disciplinare il trattamento economico derivante sia dall'applicazione del CCNL "Terziario della Distribuzione e dei Servizi" del 3/11/1994, che dall'art. 7 lettera A5) del presente Accordo, hanno concordato quanto segue:

A) per le aziende del settore aderenti all'ANISAP che prima della decorrenza del presente Accordo già applicavano il CCNL sopra richiamato manterranno tale applicazione e quanto da essa derivante. In tale caso il trattamento economico nei confronti dei lavoratori dipendenti anche per effetto dell'armonizzazione professionale di cui all'art. 8 (CLASSIFICAZIONE) del presente Accordo risulterà come sotto riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3.

TABELLA 1

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

LIVELLI	AUMENTI 1/1/97	AUMENTI 1/1/98	AUMENTI 1/7/98	TOTALE
Quadri fascia A	121.528	95.486	104.167	321.181
Quadri fascia B	121.528	95.486	104.167	321.181
Quadri fascia C	121.528	95.486	104.167	321.181
I°	109.472	86.014	93.833	289.319
II°	94.694	74.403	81.167	250.264
III°	80.937	63.594	69.375	213.906
IV°	70.000	55.000	60.000	185.000
V°	63.243	49.691	54.208	167.142
VI°	56.778	44.611	48.667	150.056
VII°	48.611	38.194	41.667	128.472
Apprendisti				
IV° prima metà	45.500	35.750	39.000	120.250
V° prima metà	41.108	32.299	35.255	108.642
IV° seconda metà	56.000	44.000	48.000	148.000
V° seconda metà	50.594	39.755	43.366	133.714

Pertanto a decorrere dalle scadenze appresso indicate nella tabella 2 le retribuzioni del CCNL "Terziario" risultano.

TABELLA 2

LIVELLI	PARAMETRI	Paga Base 1/1/1997	Paga Base 1/1/1998	Paga Base 1/7/1998	Indenn. conting.	Indenn. funzione	T.E.P. (*)
Quadri fascia A	246	1.614.967	1.710.453	1.814.620	1.046.308	250.000	4.000
Quadri fascia B	246	1.614.967	1.710.453	1.814.620	1.046.308	250.000	4.000
Quadri fascia C	246	1.614.967	1.710.453	1.814.620	1.046.308		4.000
I°	221	1.454.761	1.540.775	1.634.608	1.040.778		4.000
II°	191	1.258.382	1.332.785	1.413.952	1.031.140		4.000
III°	164	1.075.567	1.139.161	1.208.536	1.022.162		4.000
IV°	141	930.221	985.221	1.045.221	1.015.026		4.000
V°	128	840.429	890.120	944.328	1.010.619		4.000
VI°	115	754.514	799.125	847.792	1.006.395		4.000
VII°	100	655.986	694.180	735.847	1.002.045		4.000
APPRENDISTI							
IV° prima metà		604.644	640.394	679.394	812.520		4.000
V° prima metà		546.279	578.578	613.813	809.627		4.000
IV°seconda metà		744.177	788.177	836.177	819.076		4.000
V° seconda metà		672.343	712.096	755.462	815.548		4.000

(*) *T.E.P. Terzo Elemento Provinciale*

Nelle provincie sottoelencate il Terzo Elemento Provinciale di £ 4.000 come da Tabella 2 dovrà essere sostituito con i valori sottoindicati di cui alla Tabella 3

Tabella 3

£ 8.000
Vercelli

£ 8.500
Ravenna

£ 10.000
Treviso - Venezia - Udine - Siena

£ 11.000
Catania

£ 12.000
Novara - Belluno - Vicenza

£ 12.500
Parma - Reggio Emilia -

£ 13.000
Torino - Piacenza

£ 14.000
Firenze (1)

£ 15.000
Como - Varese - Padova - Trento - Ferrara (2) - Modena -

£ 17.000
Brescia

£ 20.000
Palermo - Bergamo

£ 22.000
Milano

£ 26.000
Verona (3)

(1) Firenze - Per il solo III° Livello £ 17.500
(2) Ferrara - Per gli apprendisti prima metà £ 9.000
per la seconda metà £ 11.250
(3) Verona - Per il IV° Livello £ 18.970 - Per il V-VI-VI° £:15.000

B) per le Aziende del settore aderenti all'ANISAP che prima della decorrenza del presente Accordo applicavano sulla base del "Protocollo ANISAP/OO.SS. dell'8/6/93" il CCNL "Studi Professionali CONSILP" applicheranno a partire dal 1/7/97 il CCNL "Terziario della Distribuzione e dei Servizi" del 3/11/1994 e quanto da esso derivante.

In tale caso il trattamento economico nei confronti dei lavoratori dipendenti anche per effetto dell'armonizzazione professionale, di cui all'art. 8 (Classificazione) del presente Accordo e delle fasi (I^{a} e II^{a}) di graduale recupero del differenziale economico derivante dall'applicazione degli Istituti contrattuali previsti dal CCNL "Terziario della Distribuzione e dei Servizi" del 3/11/1994 risulterà come di seguito:

I^{a} FASE

In questa prima fase le parti convengono che a decorrere dall'1/7/1997 gli Istituti contrattuali relativi agli "SCATTI DI ANZIANITA'", all' "APPRENDISTATO" e ai "T.E.P." (Terzi Elementi Provinciali) vengano equiparati a quanto in materia previsto dal CCNL "TERZIARIO" del 3/11/1994 .

Pertanto, fermo restando quanto regolato dagli Articoli inerenti gli Istituti contrattuali di cui sopra e che per opportunità vengono allegati al presente Accordo, gli importi economici relativi ai rispettivi Istituti risulteranno come riportato nelle Tabelle 4, 5 e 6.

TABELLA 4

SCATTI DI ANZIANITA' (*)	
QUADRI FASCIA A	49.300
QUADRI FASCIA B	49.300
QUADRI FASCIA C	49.300
I° LIVELLO	48.100
II° LIVELLO	44.200
III° LIVELLO	42.500
ex IV° LIVELLO Super	40.000
IV° LIVELLO	40.000
V° LIVELLO	39.300
VI° LIVELLO	38.200
VII° LIVELLO	37.700

(*) - In deroga a quanto previsto dall'art. 106 Comma 6° del CCNL "Terziario della distribuzione e dei Servizi" del 3/11/1994 l'importo degli scatti di anzianità maturati antecedentemente all'1/7/97, saranno ricalcolati in base ai nuovi valori indicati e corrispondenti al livello di appartenenza, alla data di maturazione del successivo scatto, senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

TABELLA 5

APPRENDISTI
Vedi Tabella 2

TABELLA 6

T.E.P. (Terzi Elementi Provinciali)
Vedi Tabelle 2 e 3

Le parti inoltre, tenuto anche conto della "CLASSIFICAZIONE" di cui all'art. 8 del presente Accordo, hanno convenuto che sempre a decorrere dall'1/7/97 il salario conglobato alla data dell'1/1/1997 così come previsto dal CCNL "Studi Professionali CONSILP" venga mensilmente incrementato delle somme economiche sotto elencate nella Tabella 7.

TABELLA 7

LIVELLO	Salario conglobato CONSILP 1/7/95	Aumento CCNL CONSILP 1/7/97	Salario conglobato CONSILP 1/1/97	AUMENTO ANISAP	Salario conglobato ANISAP 1/7/97
Quadri fascia A	2.135.394	85.000	2.220.394	40.000	2.260.394
Quadri fascia B	2.135.394	85.000	2.220.394	40.000	2.260.394
Quadri fascia C	2.135.394	85.000	2.220.394	40.000	2.260.394
I° Livello	2.135.394	85.000	2.220.394	35.000	2.255.394
II Livello	1.850.408	75.000	1.925.408	40.000	1.965.408
III° Livello	1.704.328	70.000	1.774.328	30.000	1.804.328
IV° Livello S.	1.664.390	65.000	1.729.390	25.000	1.754.390
IV° Livello	1.612.030	60.000	1.672.030	30.000	1.702.030
V° Livello	1.507.007	55.000	1.562.007	15.000	1.577.007

In questa prima fase, le Parti infine convengono di avviare, contestualmente alla data di decorrenza 1/7/1997 il processo di ricostituzione della struttura del **Salario** operando, a tale fine, attraverso lo scorporo dal "Salario globale ANISAP" del montante economico corrispondente alla contingenza prevista dal CCNL "Terziario" del 3/11/1994 determinando così la Paga Base ANISAP all'1/7/1997 nonchè la nuova struttura della **Busta Paga,** come risulta dalla specifica Tabella 8.

TABELLA 8

LIVELLO	Paga Base ANISAP 1/7/1997	Indennità di Contingenza 1/7/97	Indennità di Funzione	T.E.P.	SCATTI ANZIANITA'
Quadri fascia A	1.214.086	1.046.038	250.000		
Quadri fascia B	1.214.086	1.046.038	250.000		
Quadri fascia C	1.214.086	1.046.038			
I° LIVELLO	1.214.616	1.040.778			
II° LIVELLO	934.268	1.031.140			
III° LIVELLO	782.166	1.022.162			
IV° LIVELLO super	739.364	1.015.026			
IV° LIVELLO	687.004	1.015.026			
V° LIVELLO	566.388	1.010.619			
VI° LIVELLO	754.514	1.006.395			
VII° LIVELLO	655.986	1.002.045			

II Fase

Le parti, in questa seconda fase convengono di completare l'armonizzazione contrattuale operando il recupero del differenziale economico derivante dalla applicazione della paga base prevista dal "CCNL TERZIARIO" del 3/11/94.

Al riguardo, tenuto conto che in conseguenza a quanto definito nella precedente fase, il differenziale economico da recuperare è solo quello risultante tra la differenza della PAGA BASE prevista ai vari livelli del CCNL sopra richiamato rispetto ai corrispondenti livelli di cui alla PAGA BASE ANISAP, le parti, visto l'entità dei differenziali economici da recuperare ed in coerenza con quanto dichiarato in Premessa al presente accordo, hanno concordato che il completamento di equiparazione del trattamento economico al CCNL del TERZIARIO" avvenga con i tempi e le modalità di cui alle Tabelle 9 e 10 sotto riportate.

TABELLA 9

livelli	paga base 07/97 Anisap	aumento da CCNL terziario 01/98	aumento da CCNL terziario 07/98	paga base 07/98 Anisap	paga base CCNL terziario 07/98	differenziale da recuperare	quota recupero 01/99	quota recupero 07/99	quota recupero 01/2000	quota recupero 07/2000	differenziale recuperato
Quadri fascia A	1.214.086	95.486	104.167	1.413.739	1.814.620	400.881	100.220	100.220	100.220	100.220	400.881
Quadri fascia B	1.214.086	95.486	104.167	1.413.739	1.814.620	400.881	100.220	100.220	100.220	100.220	400.881
Quadri fascia C	1.214.086	95.486	104.167	1.413.739	1.814.620	400.881	100.220	100.220	100.220	100.220	400.881
I° LIVELLO	1.214.616	86.014	93.833	1.394.463	1.634.608	240.145	60.036	60.036	60.036	60.036	240.145
II° LIVELLO	934.268	74.403	81.167	1.089.838	1.413.952	324.114	81.029	81.029	81.029	81.029	324.114
III° LIVELLO	782.166	63.594	69.375	915.135	1.208.536	293.401	73.350	73.350	73.350	73.350	293.401
IV° LIVELLO Super	739.364	55.000	60.000	854.364	1.045.221	190.857	47.714	47.714	47.714	47.714	190.857
IV° LIVELLO	739.364	55.000	60.000	854.364	1.045.221	190.857	47.714	47.714	47.714	47.714	190.857
V° LIVELLO	687.004	49.691	54.208	790.903	944.328	153.425	38.356	38.356	38.356	38.356	153.425
VI° LIVELLO	754.514	44.611	48.667	847.792	847.792	-	-	-	-	-	-
VII° LIVELLO	655.986	38.194	41.667	735.847	735.847	-	-	-	-	-	-

Pertanto i nuovi minimi di riallineamento (paga base) con le relative decorrenze saranno quelli riportati nella Tabella 10.

TABELLA 10

livelli	paga base 07/97	paga base 01/98	paga base 07/98	paga base 01/99	paga base 07/99	paga base 01/2000	paga base 07/2000
Quadri fascia A	1.214.086	1.309.572	1.413.739	1.513.959	1.614.180	1.714.400	1.814.620
Quadri fascia B	1.214.086	1.309.572	1.413.739	1.513.959	1.614.180	1.714.400	1.814.620
Quadri fascia C	1.214.086	1.309.572	1.413.739	1.513.959	1.614.180	1.714.400	1.814.620
I° LIVELLO	1.214.616	1.300.630	1.394.463	1.454.499	1.514.536	1.574.572	1.634.608
II° LIVELLO	934.268	1.008.671	1.089.838	1.170.867	1.251.895	1.332.924	1.413.952
III° LIVELLO	782.166	845.760	915.135	988.485	1.061.836	1.135.186	1.208.536
IV° LIVELLO Super	739.364	794.364	854.364	902.078	949.793	997.507	1.045.221
IV° LIVELLO	739.364	794.364	854.364	902.078	949.793	997.507	1.045.221
V° LIVELLO	687.004	736.695	790.903	829.259	867.616	905.972	944.328
VI° LIVELLO	754.514	799.125	847.792	847.792	847.792	847.792	847.792
VII° LIVELLO	655.986	694.180	735.847	735.847	735.847	735.847	735.847

Eventuali futuri aumenti economici derivanti dal rinnovo del CCNL "Terziario" dovranno essere riconosciuti in aggiunta alla paga base della sopra indicata Tabella 10.

C) COMPENSO MINIMO PER LA PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE

Con riferimento ai temi/istituti riportati alla lettera A (COLLABORAZIONI) del precedente art. 7 (MERCATO DEL LAVORO), le parti hanno convenuto di disciplinare il trattamento economico degli addetti aventi rapporto di collaborazione definendone il COMPENSO MINIMO per ogni ora di prestazione.

In tale ambito (ad eccezione del profilo professionale "INFERMIERE" di cui al D.L. 14/9/94 n. 739 in quanto regolato dalle tariffe definite dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri) il suddetto "compenso minimo", il suo aggiornamento e le modalità di erogazione saranno quelle risultanti alle successive lettere C1) C2) C3) C4).

C.1 Collaborazioni Coordinate e Continuative in esclusiva

Per tale rapporto il compenso minimo per la collaborazione professionale sarà pari a Lire 23.000 (ventitremila) per ogni ora di prestazione.

C.2 Collaborazioni saltuarie

Per tale rapporto il compenso minimo per la collaborazione professionale sarà pari a Lire 25.000 (venticinquemila) per ogni ora di prestazione.

C.3 Aggiornamento compenso minimo

Ove nell'arco di durata del presente accordo non si verificassero le condizioni richiamate al precedente art. 7 lettera A5), relative a eventuali direttive su "TARIFFARI", il "compenso minimo" per le prestazioni professionali dei collaboratori sarà aggiornato contestualmente agli aumenti salariali derivanti dal "CCNL del Terziario" e corrispondenti agli incrementi che saranno previsti a favore delle figure professionali inquadrate al 2° livello della Classificazione.

In tale caso il calcolo per determinare l'incremento economico da aggiungere al "compenso minimo", come sopra determinato alle lettere C1) C2), sarà il seguente: il valore dell'incremento economico mensile riferito al 2° livello della Classificazione del "CCNL TERZIARIO" viene moltiplicato per 17 e la somma derivante divisa per 12. Il risultato prodotto dalle due operazioni viene maggiorato del 30%. La somma derivante da questa terza operazione viene divisa per 168 e costituisce il risultato finale.

Il valore del risultato finale viene aggiunto al compenso minimo predeterminato e la somma risultante ne determinerà l'aggiornamento.

C.4 Modalità di erogazione

Le competenze relative alle ore prestate dovranno essere liquidate mensilmente e comunque in tempo utile per consentire al collaboratore di far fronte agli obblighi contributivi e fiscali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Per quanto riguarda la parte economica relativa al presente accordo e le relative decorrenze, si precisa ulteriormente che fino alla data del 30/6/97 dovranno essere riconosciuti gli adeguamenti economici derivanti dal rinnovo del CCNL Studi Professionali Consilp, con la sola esclusione della 2° rata "una tantum" con scadenza 1/10/97.

ART. 11
DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra il vigore dal 1/7/97 salvo le diverse decorrenze espressamente previste e scadrà il 30/6/2001.

Al riguardo e con riferimento a quanto definito in premessa in tema di Relazioni Sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi 3 (tre) mesi prima della sua scadenza per esaminare l'avvio e le modalità di trattativa per l'esercizio del secondo livello di contrattazione.

ART. 12
ARCHIVIO CONTRATTI

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della Contrattazione Collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della Legge 963/88, le parti contraenti il presente accordo si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - ARCHIVIO CONTRATTI - V.le Davide Lubin Roma, copia, del presente accordo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente accordo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che esso venga sottoposto a ratifica del Ministero del Lavoro.

Le parti, infine, confermano che per tutti gli istituti contrattuali non riportati nel presente testo di accordo si farà riferimento al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 3/11/94.

Convenzione per la distribuzione del CCNL e il funzionamento delle Commissioni previste dallo stesso.

Premesso che in data 8 giugno 1993, è stato stipulato accordo tra l'ANISAP, la FTA - Federazione del Terziario Avanzato e le OO.SS. FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL E UILTuCS UIL, per la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private, accordo ratificato in data 15 luglio 1993;

premesso altresì che per quanto non specificatamente previsto da detto accordo dell'8 giugno 1993, le parti hanno statuito doversi dare applicazione a norme conformi a quelle contenute nel contratto sottoscritto dalle predette OO.SS. con la Consilp;

premesso infine che le parti contraenti hanno deciso l'attivazione presso le rispettive sedi Regionali di Commissioni Paritetiche come richiamato dall'art. 5 del CCNL CONSILP;

in data 30/7/93 le parti predette hanno convenuto in deroga al titolo VI della normativa come sopra richiamata, di dare attuazione del punto 6 del Protocollo di intesa dell'8/6/1993 con le seguenti modalità:

- le OO.SS. distribuiranno, attraverso l'ANISAP, copia dell'accordo 8 giugno 1993 e del predetto CCNL, ai lavoratori (previa trasmissione alle singole aziende di modulo come da allegato, per raccogliere adesioni dei lavoratori stessi, interessati a ricevere quanto predetto);

- l' esazione dai lavoratori della quota individuale di £. 50.000 (CINQUANTAMILA) avverrà mediante trattenuta sella tredicesima mensilità 1993.
 La presente quota non è dovuta dai lavoratori iscritti con delega ad una delle OO.SS. sottoscritte;

- il versamento di quanto trattenuto come sopra ai lavoratori dovrà essere effettuato contestulamente alle trattenute a cura delle Aziende sul c/c 45296; intestato a FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL uiltucs-UIL c/o BNL - Via Bissolati, 2.

- la contribuzione a carico delle Aziende viene fissata in £. 100.000, con riferimento al periodo 1/7/1993 - 30/6/1994. Detta contribuzione consentirà alle Aziende di avvalersi dell'assistenza dell'ANISAP, sia come indicato al punto che segue, sia in materia di interpretazione e applicazione delle norme contrattuali;

- tutti i contributi predetti, al netto delle spese, saranno dalle parti destinate al funzionamento e ai servizi delle Commissioni di cui al citato titolo VI del richiamato CCNL.

ANISAP

F.T.A.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuC.S UIL

MODULO di PRENOTAZIONE del TESTO CONTRATTUALE

Aderendo a quanto previsto all'art. 6 del Protocollo d'Intesa ANISAP/OO.SS. stipulato in data 8/6/1993 e in applicazione dell'art. 13 del Contratto CONSILP 10 dicembre 1992, i sottoscritti firmatari del presente modulo prenotano copia del testo contrattuale da inviare presso l'Azienda, conseguentemente danno mandato al titolare per l'attivazione della trattenuta della "QUOTA CONTRATTO" pari a £. 50.000 (cinquantamila) per tutta la durata del contratto da versare in occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità 1993.

La suddetta trattenuta dovrà essere versata contestualmente alla trattenuta sul c/c n° 45296 intestato a FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL c/o BNL filiale di ROMA, via BISSOLATI, 2.

Impresa

Indirizzo

cap. comune prov.

Firma del titolare

LAVORATORI

COGNOME	NOME	FIRMA
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		